

**RELAZIONE PER LA _____ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' DEL
DOTT. _____¹.**

A) Dati generali del magistrato

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Decreto di nomina a magistrato ordinario: _____

Data delle precedenti valutazioni di professionalità: _____

Periodo di valutazione (art. 1 della circolare): _____

Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione: _____

Ufficio e settore di appartenenza nel periodo in valutazione: _____

B) Fonti di conoscenza (artt. 15 e 16 della circolare)

- 1) Atti e provvedimenti a campione del.....
- 2) Verbali di udienza a campione del.....
- 3) Statistiche.....
- 4) Produzioni spontanee.....
- 5) Altro ai sensi degli artt. 15 e 16 della circolare

C) Requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio (art. 3 della circolare)

(Da compilare con dati conoscitivi ed eventuali elementi giustificativi solo in presenza di criticità).

D) Parametro della capacità (art. 5 della circolare)

D.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. a) (chiarezza, completezza espositiva, capacità di sintesi e congruità dei provvedimenti e delle richieste nonché capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento per i magistrati della D.N.A.A.)

Per il magistrato con funzioni giudicanti

- modalità di redazione dei provvedimenti giudiziari:

Per il magistrato con funzioni requirenti

- modalità di redazione delle richieste indirizzate al giudice:
- tecniche di indagine impiegate:

¹ La relazione, in assenza di criticità, va contenuta in un massimo di **10 pagine** e va redatta ai sensi dei seguenti articoli della circolare: **art. 19** (Relazione del magistrato); **art. 34** (Magistrati fuori ruolo); **art. 35, comma 1** (Procuratori europei e procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021).

Per il magistrato requirente con funzioni di coordinamento nazionale

- anche le modalità di rapportarsi con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento:

D.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. b, in relazione all'articolo 6 (gravi anomalie ed esito dei provvedimenti e delle richieste nei successivi gradi e fasi)²

Per il magistrato con funzioni giudicanti

- in caso di riforma e annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, indicare, sulla base dei dati disponibili:
 - il numero dei provvedimenti riformati o annullati, con le relative ragioni di riforma o annullamento;
 - se essi rappresentano oltre due terzi del complesso degli affari definiti di omologa tipologia;
 - eventuali obiettive ragioni giustificative;
- indicare, sulla base dei dati disponibili, se si registrano criticità in ordine all'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari; in caso positivo, specificare eventuali obiettive ragioni giustificative.

Per il magistrato con funzioni requirenti

- in caso di rigetto delle richieste avanzate per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, indicare, sulla base dei dati disponibili:
 - il numero dei rigetti, con le relative ragioni del rigetto;
 - se essi rappresentano oltre due terzi del complesso delle richieste avanzate di omologa tipologia;
 - eventuali obiettive ragioni giustificative;
- indicare, sulla base dei dati disponibili, se si registrano criticità in ordine all'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari; in caso positivo, specificare eventuali obiettive ragioni giustificative.

D.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. c (contributi forniti in camera di consiglio, per i soli magistrati con funzioni giudicanti):

D.4) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. d (conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti e delle richieste e alla gestione dell'attività giudiziaria):

D.5) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. e (aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale nell'esercizio dell'attività giudiziaria):

² La previsione sarà pienamente operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato e il campionamento dei relativi provvedimenti. Fino a quel momento, la valutazione andrà operata sulla base dei dati disponibili.

D.6) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. f), in relazione agli articoli 7 e 8 (capacità di organizzare il proprio lavoro)³

- a) indice di smaltimento (rapporto tra definizioni e somma delle sopravvenienze con pendenze iniziali, con riguardo all'intero periodo di valutazione): *(solo per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
- b) indice di ricambio (rapporto tra definizioni e sopravvenienze, con riferimento all'intero periodo di valutazione): *(solo per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
- c) durata media annuale dei procedimenti, prognostica o effettiva⁴: *(solo per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
- d) rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (funzioni giudicanti) o dei tempi di trattazione dei procedimenti (funzioni requirenti):
- e) complessità e peculiarità dei provvedimenti e degli atti (funzioni giudicanti) o delle richieste (funzioni requirenti):
- f) modalità di conduzione e partecipazione alle udienze o, per i magistrati della D.N.A.A., efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale:
- g) modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari:

(In caso di criticità⁵, il magistrato avrà cura di rappresentare eventuali obiettive ragioni giustificative ai sensi dei commi 2 e 3 degli articoli 7 e 8 della circolare⁶).

D.7) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. g (attitudine direttiva)

Per i magistrati titolari di funzioni direttive o semi direttive

- sull'andamento complessivo dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro assegnati alla loro direzione o coordinamento:

³ Le previsioni relative agli indici di smaltimento, di ricambio e di durata media annuale si applicheranno alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo la data di entrata in vigore della circolare (DD.MM. con scadenza a fine 2028, allorquando i dati saranno messi a disposizione da parte del CSM mediante il datawarehouse). Fino a quel momento, il magistrato avrà riguardo ai soli indici di cui alle lettere da d) a g) (i magistrati delle Procure Generali e della DNAA avranno riguardo ai soli indici di cui alle lett. da e) a g).

⁴ Il magistrato potrà scegliere se avvalersi della durata media prognostica (o *disposition time*), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, ovvero della durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

⁵ Tenendo conto che:

l'indice di cui alla **lett. a)** è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;

l'indice di cui alla **lett. b)** è positivo se non inferiore a 0,70;

l'indice di cui alla **lett. c)** è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi o, in mancanza, se tale media si riduce tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali. La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione. Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali); per le funzioni requirenti, si richiede, nel medesimo periodo, che la media dei dati annuali si riduca o comunque non aumenti nei casi in cui il dato iniziale non presenti criticità;

gli indici di cui alle **lett. d), e), f), g)** sono positivi se non risultano criticità.

⁶ Il riferimento è alle contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni) non a loro ascrivibili, alla situazione complessiva dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro e/o alle particolari condizioni del magistrato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati, che abbiano eventualmente inciso sugli indici sopra indicati.

- sulla periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro:
- sull'assolvimento dei compiti di direzione amministrativa dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro:
- sulla gestione delle risorse strumentali e del personale:

Per i magistrati non titolari di funzioni direttive o semidirettive

- sull'attività di organizzazione e gestione di fatto dell'ufficio o delle sue singole articolazioni:
- sui compiti di collaborazione con il dirigente nell'ambito di specifiche attività organizzative o di gestione delle risorse e del personale:

(sempre che si tratti di attività di organizzazione e gestione e/o di compiti di collaborazione svolti all'esito della prevista procedura di interpello o, comunque, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio)

E) Parametro della laboriosità (art. 9 della circolare)

E.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 9, lett. a (rispetto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura)⁷:
(Da compilare solo in presenza di criticità⁸).

E.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 9, lett. b (tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, anche in termini di insussistenza di rilievi di natura disciplinare o contabile)⁹:

E.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 9, lett. c (contributo fornito all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione ex art. 37 del d.l. n. 98/2011, per le funzioni giudicanti; al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio¹⁰, per le funzioni requirenti e per le funzioni in uffici che non elaborano i programmi ex art. 37):

F) Parametro della diligenza (art. 10 della circolare)

⁷ Sino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

⁸ Ove risultino criticità, il magistrato avrà cura di indicare le seguenti circostanze: gli specifici settori di attività di cui si occupa e l'eventuale specializzazione in uno o più ambiti; la complessiva situazione organizzativa e strutturale dell'ufficio; i flussi in entrata degli affari; la qualità degli affari trattati, in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; l'eventuale attività di collaborazione nella gestione dell'ufficio e nell'espletamento di attività istituzionali; l'eventuale svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; gli eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; le eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario.

⁹ Con riguardo alla durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

¹⁰ DOG, Tabelle e Progetti organizzativi quadriennali.

F.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. a (presenza in ufficio funzionale a tenere i rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e il foro e a garantire il rispetto degli impegni prefissati, anche tenuto conto del calendario e dell'orario delle udienze):

F.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. b (osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie):
(Da compilare solo in presenza di criticità¹¹)

F.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. c (partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario o dalle disposizioni organizzative dell'ufficio per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza):

F.4) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. d (deposito della relazione sullo stato del ruolo e definizione dei procedimenti di carattere prioritario in caso di tramutamento ad altro ufficio giudiziario o ad altro posto nel medesimo ufficio):

G) Parametro dell'impegno (art. 11 della circolare)

G.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 11, lett. a (disponibilità alle sostituzioni, alle applicazioni e alle supplenze, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle direttive del Consiglio superiore e dalle disposizioni organizzative dell'ufficio):

G.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 11, lett. b (partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale o decentrata)

- Numero di domande presentate nel periodo di valutazione:
- Numero e argomento dei corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione:
- Numero e argomento dei corsi cui si è effettivamente partecipato:
- Eventuali ragioni ostative obiettivamente giustificabili in caso di mancata partecipazione, nel periodo, ad almeno un corso:

G.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 11, lett. c (collaborazione prestata, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico):

Allegati¹²:

- la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame, secondo quanto indicato all'articolo 15 della Circolare;

¹¹ Ove risultino criticità, il magistrato avrà cura di rappresentare la complessiva situazione dell'ufficio; i carichi di lavoro; il rispetto o meno degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni; la sussistenza di eventuali ulteriori circostanze obiettive utili a giustificare l'inosservanza.

¹² Per i magistrati fuori ruolo e per i PED si vedano, rispettivamente, gli artt. 34 e 35 della circolare.

- i prospetti statistici comparati (relativi al numero di procedimenti e processi definiti; alla durata media dei procedimenti; agli eventuali ritardi registrati nel deposito dei provvedimenti o nel compimento dell'attività giudiziaria);
- in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata.

Data _____

IL MAGISTRATO